

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO ROMA**

**SEZIONE TERZA**

**Registro Ordinanze: /**  
**Registro Generale: 7586/2005**

nelle persone dei Signori:

**MARIO DI GIUSEPPE** *Presidente*  
**ANGELICA DELL'UTRI** *Cons.*  
**CARLO TAGLIENTI** *Cons. , relatore*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **01 Settembre 2005**

Visto il ricorso 7586/2005 proposto da:  
*ALESSIO DOMENICO*

rappresentato e difeso da:  
*CASTIELLO AVV. FRANCESCO*  
con domicilio eletto in ROMA  
*VIA G. CERBARA, 64*  
*presso*  
*CASTIELLO AVV. FRANCESCO*

**contro**

*REGIONE LAZIO*  
rappresentato e difeso da:  
*VANNICELLI AVV. FRANCESCO*  
*TERRACCIANO AVV. GENNARO*  
*con domicilio eletto in ROMA*  
*PIAZZA DI SPAGNA, 35*  
*presso*  
*TERRACCIANO AVV. GENNARO*

*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*  
rappresentato e difeso da:

*AVVOCATURA DELLO STATO  
con domicilio eletto in ROMA  
VIA DEI PORTOGHESI, 12  
presso la sua sede*

*e nei confronti di  
MACCHITELLA LUIGI  
rappresentato e difeso da:  
RUSSO VALENTINI AVV. ROSARIA  
con domicilio eletto in ROMA  
C.SO VITTORIO EMANUELE II, 284  
presso la sua sede*

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,**

-del provvedimento prot. n. 98435 del 3 agosto 2005 col quale, in applicazione della normativa della regione Lazio sul cd. "spoils system", il Dr Alessio, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, è stato dichiarato decaduto dall'incarico stesso con decorrenza 16 agosto 2005;  
-di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;  
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
MACCHITELLA LUIGI  
REGIONE LAZIO*

Udito il relatore Cons. Carlo Taglienti e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che il Collegio ritiene, anche in base all'orientamento della Corte di Cassazione SS.UU. (sentenza n. 2065/2003) di avere giurisdizione nella questione della nomina e decadenza dall'incarico del Direttore Generale delle ASL, in quanto organo istituzionale di ente della regione e non soggetto meramente burocratico di una pubblica amministrazione;

Ritenuto che le ASL devono qualificarsi enti strumentali della regione da essa "dipendenti" e pertanto che ad esse si applica il disposto dell'art. 55 della legge regionale 11.11.04 n. 1; e ciò in relazione:

- 1) alla considerazione che il comma 1 dell'art. 55 citato non esclude che vi possano essere enti pubblici dipendenti dalle regioni già istituiti,
- 2) al sistema di nomina del direttore generale delle ASL che configura un rapporto diretto e fiduciario con il consiglio regionale (art. 8 L. r. 16.6.94 n. 18);
- 3) al sistema di rapporti finanziari e di controllo tra ASL e Regione e alle competenze proprie delle regioni stesse;
- 4) all'art. 71 c. 4 lett. a) della L. r. 17.2.05 n. 9 che non esclude la natura di "ente dipendente" nemmeno per gli enti pubblici economici dotati di ampia autonomia gestionale.

Ritenuto che l'art. 55 citato si applica nella fattispecie anche in base all'art. 71 c. 3 L.r. 9/05;

Considerato che l'art. 55 citato configura una ipotesi di decadenza automatica del direttore generale, laddove a detta regola affermata in via generale e di principio si affianca l'eccezione della possibilità di conferma, la quale sola richiede adeguata istruttoria e motivazione;

Considerato inoltre, ad un primo esame compatibile con la fase cautelare, che non appare condivisibile la proposta questione di incostituzionalità della regola del c.d. "spoil system", in quanto la medesima regola viene recepita all'interno dell'ordinamento regionale da analoga normativa nazionale (art. 6 L. 15.7.2002 n.

145), positivamente vagliata, in linea di principio, da questo stesso Tribunale (Sez. II, 8 aprile 2003, n. 3276);

Ritenuto conclusivamente che per le ragioni sopra indicate il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus;

Comparati gli opposti interessi, ai fini della valutazione sulla sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, e ritenuto prevalente quello pubblico rappresentato negli atti della Regione; e ciò anche in considerazione del fatto che quello privato, di natura patrimoniale, appare sicuramente risarcibile, nè, d'altra parte, nella fattispecie, sussiste un vulnus all'immagine, data la natura automatica della decadenza, che esclude ogni valutazione negativa sulla persona e sulla professionalità del ricorrente;

Rinviata al definitivo giudizio di merito ogni valutazione sul comportamento dell'Amministrazione regionale in ordine alla eventuale ipotesi di mancato rispetto dell'ordinanza cautelare provvisoria monocratica di questo Tribunale;

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza**

respinge l'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 02 Settembre 2005

Il Presidente: Mario DI GIUSEPPE

Il Relatore: Carlo TAGLIANTI

---